



**COMUNE DI BARDONECCHIA**  
Provincia di Torino



# REGOLAMENTO

per l'applicazione e la disciplina della

## Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 16.10.1997  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 16.12.1998  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2000  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2001  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01.04.2003  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.05.2008  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2009

	2
CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA</i>	4
<i>ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	4
<i>ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO - LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE</i>	4
<i>ART.4 - SOGGETTI PASSIVI</i>	5
CAPO II	6
OGGETTO DELLA TASSAZIONE	6
<i>ART.5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI.</i>	6
<i>ART. 6 - SUPERFICIE TASSABILE.</i>	7
<i>ART. 7 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.</i>	8
<i>ART. 8 - ESCLUSIONI</i>	9
<i>ART. 9 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.</i>	11
<i>ART. 10 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI</i>	11
<i>ART. 11 - CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI.</i>	12
<i>ART. 12 - GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO</i>	13
<i>ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.</i>	13
<i>ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI</i>	14
<i>ART. 15 - COMMISURAZIONE E GRADUAZIONE DELLA TARIFFA</i>	15
CAPO III	16
APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE	16
<i>ART. 16 - DECORRENZA</i>	16
<i>ART. 17 - CESSAZIONE</i>	17
<i>ART. 18 - DENUNCE</i>	17
<i>ART. 19 - DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO</i>	18
<i>ART. 20 - DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO</i>	19
<i>ART. 21 - DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO</i>	19

	3
CAPO IV	20
ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI	20
<i>ART. 22 - POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO</i>	20
<i>ART.23 - ACCERTAMENTO</i>	21
<i>ART. 24 - RISCOSSIONE</i>	22
<i>ART. 25 - CONTENZIOSO</i>	23
<i>ART. 26 - SANZIONI</i>	23
<i>ART. 27 - RIMBORSI</i>	24
<i>ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	25
CAPO V	26
DISPOSIZIONI FINALI	26
<i>ART. 29- DISPOSIZIONI FINALI</i>	26

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Il Comune di Bardonecchia, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, e successive modificazioni ed intergrazioni, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precitato D.Lgs. 15/11/93 n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolamentata al successivo art. 7.
3. Il Comune esercita con diritto di privativa su tutto il territorio comunale le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresi quelli assimilati agli urbani.  
Le varie fasi di raccolta, spazzamento, trasporto, ammasso, e discarica sul suolo e nel suolo, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze, vengono effettuate secondo le modalità indicate nel Regolamento del servizio di nettezza urbana. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate dal Comune di Bardonecchia mediante concessioni ad enti o imprese specializzate da scegliere tra quelle autorizzate.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### **ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO - LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**

1. Nel Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, sono stabiliti - ai sensi dell'art. 59, primo e secondo comma del D.Lgs. 507/93 - i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovvero dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

3. Nelle zone in cui non viene effettuato il servizio, l'imposta è dovuta in ragione del 10% della tariffa.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del D.Lgs. 507/93, nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato a periodo stagionali il tributo è ridotto nella misura del 30%
5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.  
Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria e temporalmente delimitate da apposita attestazione rilasciata dal servizio tutela ambiente, l'utente potrà provvedere allo smaltimento a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

#### **ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Ai sensi del 1° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, la tassa è dovuta in via principale da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga in uso esclusivo o riservato i locali e le aree scoperte di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il titolo all'occupazione o alla detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dall'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.
3. Per le abitazioni la tassa è dovuta dall'occupante o conduttore, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

4. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.
5. Nel caso di locali o aree siti in centri commerciali integrati o di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

## **CAPO II**

### **OGGETTO DELLA TASSAZIONE**

#### **ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI.**

1. A norma del 1° comma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa.  
Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati, anche non rurali, con area scoperta di pertinenza, la tassa, a norma del 1° comma dell'art. 62, è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Sono tassabili, ai sensi del 1° comma del citato art. 62 del D. Lgs. 507/93, le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni diverse da aree verdi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (campeggi, posteggi, parcheggi, distributori di carburanti, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.....).

4. La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente, ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura.

#### **ART. 6 - SUPERFICIE TASSABILE.**

1. La superficie tassabile dei locali è desunta dalla planimetria catastale, o da altra analoga allegata alla denuncia originaria o di variazione, ovvero dalla misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale.
2. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, ovvero ricavata dalla planimetria catastale, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
3. Le riduzioni delle superficie e quelle tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo, così come previsto dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs 507/93.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:
  - a) sono escluse dalla superficie tassabile le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - b) sono autonomamente tassati, i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, in quanto da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
5. A norma del comma 4 dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tale scopo utilizzata.
6. In sede di misurazione della superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.
7. La disposizione di cui all'art. 1 comma 340 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U.

#### **ART. 7 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.**

1. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

Si considerano comunque soggette alla tassa giornaliera di smaltimento:

- le aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante;
- le fiere e mercati;
- le vendite occasionali di merci di qualsiasi genere;
- i banchi di vendita in occasione di particolari festività, ecc.

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

2. La tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria di appartenenza, maggiorata del 30 per cento per tutte le categorie ad eccezione delle categorie M e N. Per le categorie M e N la tariffa rapportata a giorno dovrà essere maggiorata dello 0,1 per cento.

3. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento non presenti una categoria corrispondente alla fattispecie impositiva si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa. Tale versamento avviene, contemporaneamente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante il modulo di versamento previsto all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.  
Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è dovuto congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. La tassa giornaliera non è applicabile a carico di coloro che occupano temporaneamente e occasionalmente superfici pubbliche o di uso pubblico che risultino concesse in uso particolare o speciale esclusivo ad altro soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto della tassa annuale.
7. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme di cui al Capo IV del presente Regolamento.

## **ART. 8 - ESCLUSIONI**

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.62 del D.Lgs. 507/93, così come sostituito dalla Legge 549/95, non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
2. Nel calcolo delle superfici indicate dal precedente articolo 5 e dal successivo articolo 16, a norma del 2° comma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, si escludono:
  - A) quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali, ad esempio:
    - locali adibiti ad impianti tecnologici ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, di servizio a fabbricati ed aree (impianti termici, elettrici, idraulici, situati in locali a ciò appositamente destinati; celle frigorifere; locali di essiccazione senza lavorazione; parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili);

- luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti;
- aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali chiusi.
- fabbricati che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- unità immobiliari o parte di unità immobiliari (tipo soffitte, sottotetti e simili), che non sono utilizzate in quanto vuote di cose e persone, o in quanto non allacciate ai servizi a rete.

B) A norma dell'art. 10 bis della legge 29/10/1987, n. 441, stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, ecc. a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo.

Le aree che, pur essendo ubicate all'interno di stabilimenti industriali, mantengono destinazione agricola, verificata catastalmente.

C) A norma del 3° comma del citato art. 62, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Quando si tratti di locali ed aree che presentino il carattere della promiscuità nella produzione di rifiuti, la tassazione è determinata tenendo conto della sola superficie in cui si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ed allegare alla denuncia iniziale o di variazione, planimetria dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, urbani e assimilati agli urbani nonché copia del contratto relativo stipulato con ditta autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, assimilati agli urbani. In mancanza di tali indicazioni la tassa si applicherà su tutta la superficie occupata.

D) A norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 2-ter, del D.L. 527/88, convertito in legge 45/89, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto dei locali facenti parte di ospedali e case di cura, strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale, in quanto produttive di rifiuti speciali, non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994, al cui smaltimento provvede il produttore.

3. Ai sensi del comma 2 dell'art.63 del D.Lgs. 507/93, così come sostituito dalla Legge 549/95, sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile.

4. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 27, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

5. Sono altresì esclusi dalla tassa - ai sensi del 5° comma dell'art. 62 - quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative o regolamentari;
- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **ART. 9 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.**

1. A norma del 3° comma dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93, le tariffe unitarie relative ai punti sottoindicati sono ridotte del:

- 30% abitazioni con unico occupante residente nel Comune.

#### **ART. 10 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa, a norma del 1° comma dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
  - b) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
2. La tariffa dei locali di abitazione delle persone o delle famiglie indigenti che usufruiscono dell'assistenza economica continuativa da parte dei servizi socio-assistenziali del territorio, è ridotta del 50%, limitatamente all'anno o frazione nel corso del quale ne abbiano diritto; tale esenzione dovrà essere richiesta dal suddetto servizio.
2. bis Alle tipologie di cui alla categoria G dell'art.14 è applicata una riduzione tariffaria del 18% come previsto con deliberazione del C.C. n.10 del 23.02.2000.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato articolo 67, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### **ART. 11 - CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI.**

1. Le esenzioni e le agevolazioni del tributo di cui agli articoli 9 e 10, sono concesse, se non direttamente individuabili dall'ufficio comunale, su richiesta dell'interessato che dimostri di averne diritto.
2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni.
3. Le esenzioni e le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza che sia necessaria una nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.
4. Allorché queste vengano a cessare, il contribuente è tenuto a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'ufficio tributi apposita denuncia di rettifica.
5. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia di rettifica, si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Saranno inoltre applicate le sanzioni previste dall'art. 76 del citato D.Lgs. 507/93.

## **ART. 12 - GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi del 1° comma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del costo di esercizio stesso.  
Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
2. Qualora il Comune dovesse deliberare il dissesto ovvero versare in una situazione finanziaria strutturalmente deficitaria, tale limite minimo obbligatorio di gettito è determinato nella misura del 70% così come stabilito dal 1° comma dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93.
3. Nel determinare il costo di esercizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computate le spese e gli oneri inerenti al servizio, diretti ed indiretti, così come tutti gli altri elementi indicati nell'art. 61, comma 2°, del citato D.Lgs 507/93.  
Dal costo del servizio così determinato, devono essere dedotte.
  - il cinque per cento del costo complessivo del servizio di nettezza urbana a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 comma 3, n. 3), del D.P.R. 10/9/82 n. 915;
  - le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art. 61 del D.Lgs. n. 507/93;
  - l'importo totale delle agevolazioni previste, il cui ammontare è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal gettito della tassa dell'anno di competenza.
4. Entro il 31 agosto di ciascun anno l'Azienda che svolge il servizio è tenuta ad inviare all'Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio relativo ai rifiuti solidi urbani interni per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'art. 61, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

## **ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.**

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Comunale, a norma dell'art. 30, comma 14, della Legge n. 488 del 23.12.1999, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sotto categorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi.  
In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Il predetto termine del 31 dicembre può essere superato nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 69 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 507/93.

#### **ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI**

Ai fini dell'applicazione della tassa, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree sono classificate nelle categorie di seguito indicate:

- A)** abitazioni e relative pertinenze;
- B)** autorimesse pubbliche e private - box auto;
- C)** uffici privati in genere, stazioni ferroviarie, banche, istituti di credito, istituti finanziari e assicurativi, gabinetti dentistici e medici, studi professionali ed artistici, laboratori di analisi mediche e cliniche;
- D)** ristoranti e grandi magazzini, supermercati, negozi di frutta e verdura all'ingrosso e al minuto, mense, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, esercizi di fiori, chioschi, edicole, caffè, aree commerciali;
- E)** esercizi commerciale all'ingrosso ed al minuto, negozi diversi da quelli di cui al punto D), distributori di carburante, aree commerciali;
- F)** stabilimenti e magazzini industriali, laboratori e magazzini artigianali, impianti sportivi, tettoie industriali, rimesse di roulotte, magazzini di spedizioni;

- G)** locali destinati ad uso albergo, pensioni, locande, aree adibite a campeggio, soggiorni militari, collegi;
- H)** locali ad uso cinematografo, teatri, studi televisivi, teatri di posa, saloni espositivi;
- I)** locali ed aree destinate ad uffici pubblici, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, ecc. senza fini di lucro;
- L)** ospedali, case di cura, case di riposto e di assistenza, conventi, seminari, colonie estive ed invernali, istituti religiosi, caserme, scuole private;
- M)** banchi di vendita all'aperto di generi alimentari e fiori;
- N)** banchi di vendita all'aperto di generi non alimentari.

### **ART. 15 - COMMISURAZIONE E GRADUAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più indici di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{T_s = C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}}$$

dove:

- T<sub>s</sub>** = tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività;
- C<sub>mg</sub>** = costo medio generale netto per unità di superficie;
- I<sub>ps</sub>** = indice di produttività specifica
- I<sub>qs</sub>** = indice di qualità specifica

3. Determinazione dei coefficienti e indici per la formazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa:

#### **- Indice di qualità specifica (I<sub>qs</sub>)**

<b>CATEGORIE</b>	<b>I<sub>qs</sub></b>
<b>A</b>	<b>1,00</b>
<b>B</b>	<b>1,15</b>
<b>C</b>	<b>1,27</b>
<b>D</b>	<b>0,98</b>
<b>E</b>	<b>0,98</b>

<b>F</b>	<b>1,02</b>
<b>G</b>	<b>1,07</b>
<b>H</b>	<b>1,20</b>
<b>I</b>	<b>0,93</b>
<b>L</b>	<b>1,07</b>
<b>M</b>	<b>1,05</b>
<b>N</b>	<b>1,10</b>

**- Coefficiente di produttività specifica (qi)**

<b>CATEGORIE</b>	<b>qi</b>
<b>A</b>	<b>7,86</b>
<b>B</b>	<b>3,96</b>
<b>C</b>	<b>7,86</b>
<b>D</b>	<b>25,00</b>
<b>E</b>	<b>17,00</b>
<b>F</b>	<b>8,15</b>
<b>G</b>	<b>7,86</b>
<b>H</b>	<b>2,70</b>
<b>I</b>	<b>7,50</b>
<b>L</b>	<b>4,64</b>
<b>M</b>	<b>419,91</b>
<b>N</b>	<b>126,99</b>

**- Indice di produttività specifica (Ips)**

L'indice di produttività specifica (Ips) viene ricavato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (qi) e il coefficiente medio di produttività (quantitativo rifiuti smaltiti : superficie complessiva iscritta a ruolo).

### **CAPO III**

#### **APPLICAZIONE DELLA TASSA**

#### **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE**

#### **ART. 16 - DECORRENZA**

1. La tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'art. 64 del D.Lgs. n. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3°, del D.Lgs. 507/93.

#### **ART. 17 - CESSAZIONE**

1. A norma del 3° comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, l'abbuono di cui al comma precedente non compete nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta. Il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, che abbia denunciato la cessazione entro i sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

#### **ART. 18 - DENUNCE**

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente Regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi, utilizzando appositi modelli predisposti dal Comune.  
L'ufficio Tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale

data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio protocollo del comune.

3. Ai fini tributari non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'art. 2 della legge 24/12/54 n. 1228.

Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

4. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto fermo restando in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia all'ufficio tributi.

5. Annualmente, l'Ufficio Tributi inviterà, con apposito manifesto o con altro mezzo idoneo, i soggetti passivi, tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma del presente Regolamento, a presentare la prescritta denuncia.

#### **ART. 19 - DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO**

1. A norma del 1° comma dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93 i soggetti passivi del tributo devono presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa, che decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. La denuncia iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
3. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:
  - le generalità del contribuente;
  - il suo numero di codice fiscale;
  - il cognome e il nome del precedente occupante (in caso siano conosciuti);
  - la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree;
  - l'ubicazione del fabbricato;
  - il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
  - le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare e dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

- la firma di uno dei coobbligati.
4. Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:
    - la denominazione dell'Istituto;
    - la ragione sociale o la ditta;
    - il numero di codice fiscale o partita IVA;
    - la sede o il domicilio fiscale;
    - lo scopo sociale o istituzionale;
    - le generalità e la residenza di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
    - la firma del rappresentante legale o negoziale;
    - gli altri elementi di cui al comma precedente;
  5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

#### **ART. 20 - DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO**

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio successivo al verificarsi delle variazioni stesse ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione.
2. La denuncia di rettifica deve contenere:
  - le generalità del contribuente;
  - tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da variare;
  - l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
  - la decorrenza delle variazioni stesse;
  - ogni altro elemento come indicato nel precedente articolo;
3. La denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, o da coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela, o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, deve parimenti riportare le indicazioni del presente articolo e del precedente.

#### **ART. 21 - DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO**

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.  
La denuncia di cessazione dovrà contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
2. Le denunce di cessazione dell'occupazione o della detenzione potranno essere presentate in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione stessa, fermo restando quanto indicato nel precedente art. 17.
3. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area, salvo il caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo erede per il quale sussiste l'obbligo di comunicare all'ufficio tributi il cambio di intestazione della tassa.

## **CAPO IV**

### **ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI**

#### **ART. 22 - POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO**

1. Le domande per ottenere esenzioni o agevolazioni e le denunce iniziali, di variazione o di cessazione verranno sottoposte a controllo, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificarne l'esattezza. Ricorrendone la necessità si provvederà al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio potrà:
  - A) accedere ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;
  - B) richiedere copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali;
  - C) richiedere le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed il relativi inquilini o affittuari;

D) invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'art. 73, comma 1°, del D.Lgs. 507/93.

3. Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione delle misure e della destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione (così come previsto dal 4° comma dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93).
5. In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.  
In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 73, del D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

## **ART. 23 - ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161 della Legge 27.12.2006, n. 296 il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni.

Il Comune provvede, altresì, all'accertamento in rettifica in caso di insufficienti o tardivi versamenti ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omesso versamento.

A tal fine emette avvisi di accertamento motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e con tutti gli elementi previsti dall'art. 1, comma 162 della Legge 27.12.2006, n. 296, con la liquidazione del tributo o maggior tributo dovuto e delle relative sanzioni ed interessi.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

- 2.** Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/93, devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggior imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa delibera.

Devono inoltre contenere:

- i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
- l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la soprattassa e le altre penalità.

Infine, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 162 della Legge 27.12.2006 n. 296, devono indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.

- 3.** Gli avvisi di accertamento devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo giurisdizionale presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.
- 4.** Qualora il Funzionario responsabile di cui al successivo art. 28, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

## **ART. 24 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA**

1. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto e delle relative addizionali.
2. Gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle seguenti scadenze, indicate nell'avviso di pagamento da parte del Comune:
 

prima rata	30 aprile
seconda rata e unica	31 luglio
terza rata	30 settembre

3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente nel rispetto dei termini di prescrizione, i cui importi sono riscossi alla scadenza indicata nella richiesta di pagamento.
4. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, al recupero della tassa dovuta e relative addizionali, oltre interessi tributari dalla scadenza fissata per il versamento, mediante avviso di accertamento, contenente altresì l'irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, pari al 30% della tassa dovuta.
5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale avviso di accertamento, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante iscrizione a ruolo coattivo ovvero mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
6. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Sulle somme il cui pagamento venga effettuato in ritardo rispetto al termine previsto, si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 7 del vigente regolamento delle entrate tributarie comunali.

## **ART. 25 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, l'avviso di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 18 e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, sezione II, artt. 52 e seguenti.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

## **ART. 26 - SANZIONI**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dal D.Lgs. n. 473/1997.

2. Per i casi di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo riscosso in forma diretta, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.  
Si precisa che il termine previsto per il pagamento è la data di scadenza delle singole rate in caso di pagamento rateale, mentre nel caso di omissione totale o decadenza del diritto di rateazione, il termine previsto è la data di scadenza della seconda rata (rata unica).
3. In ogni ipotesi del comma 2 si applicano gli interessi calcolati sulla sola tassa non corrisposta o corrisposta in parte o tardivamente.

## **ART. 27 - RIMBORSI**

1. Nei casi in cui l'Ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento, o emesso l'avviso di pagamento, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale, o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'Ufficio comunale dispone il discarico o il rimborso entro centottanta giorni, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 164 della Legge 27.12.2006 n. 296.  
L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64 - commi 3 e 4 - del richiamato D.Lgs. 507/93, l'Ufficio Comunale dispone il discarico o il rimborso del tributo entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva.  
La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del 2° comma dell'art. 75, del D.Lgs. 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica dell'elenco nominativo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 7 del vigente regolamento delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 74 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Al funzionario spetta di:
  - sottoscrivere le richieste e i provvedimenti aventi per oggetto un'attività istruttoria;
  - predisporre l'elenco nominativo degli avvisi di pagamento;
  - irrogare le sanzioni tributarie previste dalla legge;
  - liquidare gli interessi di ritardata riscossione e di ritardato rimborso;
  - disporre i discarichi e i rimborsi;
  - curare le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, per gli atti da portare a conoscenza dei destinatari (art. 6 lettera c), della legge 241/1990);
  - eseguire, infine, ogni attività organizzativa e gestionale per l'applicazione dell'imposta.
3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro 60 giorni dalla nomina.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme delle vigenti leggi e regolamenti e specialmente dei Regolamenti comunali di Igiene e Polizia urbana.
2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare afferente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

***Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.***

***In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.***

#### ART. 30 – EFFICACIA DELLA NORMA

***Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2008, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.***